ALLEGATO N°2

MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI
Il regolamento d'Istituto esplicita le regole comportamentali che regolano la vita all'interno della comunità scolastica. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari verranno sanzionati con provvedimenti disciplinari stabiliti dai docenti, dal Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico e dai relativi organi competenti ed in osservanza del seguente regolamento.
Criteri e principi che devono presiedere al provvedimento disciplinare:
- **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.**
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il nostro Istituto privilegia la finalità educativo-costruttiva della sanzione su quella punitiva ed eviterà ogni interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate, e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale si offre anche la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (lavori socialmente utili).
- Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.
1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.
- Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe e dal Docente.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
La sanzione verrà inflitta, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, secondo:
1. La gravità della mancanza
2. L'intenzionalità del comportamento
3. La recidiva

MANCANZE	**SANZIONI DISCIPLINARI**	**ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE**
Ritardi (DOVERI DEGLI ALUNNI, Art. 2)	L'alunno in ritardo sarà accettato in classe dal docente della prima ora che è tenuto a inserire nel registro il ritardo. Il coordinatore di classe preso visione del registro e verificata la reiterazione del ritardo invia ai genitori una comunicazione ufficiale dal registro informando i genitori e sollecitando un loro intervento. La mancanza di puntualità se reiterata verrà considerata come una mancanza rilevabile all'atto della valutazione del comportamento in sede di scrutinio	Docente in servizio alla prima ora Coordinatore del consiglio di classe Fiduciario di plesso Dirigente scolastico
Negligenza nello studio ed irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati (DOVERI DEGLI ALUNNI, Art. 2)	Valutazione negativa nel registro - Comunicazione ufficiale dal registro ai genitori e sollecitazione di un loro intervento. - Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico Le mancanze prescritte in questo articolo se reiterate verranno considerate come una mancanza rilevabile all'atto della	Docenti della classe Consiglio di classe e/o Coordinatore Dirigente scolastico

	valutazione del comportamento e della disciplina in sede di scrutinio	
Presa visione della bacheca o degli avvisi predisposti dal coordinatore o da un docente	Comunicazione ufficiale dal registro ai genitori tramite mail del coordinatore. Comunicazione da parte del dirigente scolastico per posta certificata	Docente Coordinatore del consiglio di classe Dirigente scolastico
Linguaggio scorretto (DOVERI ALUNNI, art.1)	A seconda della gravità: - Richiamo verbale del docente - Comunicazione ufficiale dal registro ai genitori tramite mail del coordinatore. - Richiamo verbale del Dirigente e convocazione dei genitori - Sospensione dalle lezioni (per offese gravi e/o reiterate, art. 4 comma 7 del DPR 26.06.1998)	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe e/o coordinatore Dirigente scolastico
Fumare e bere alcolici nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola	- Nota sul registro e comunicazione ai genitori - Comportamento recidivo: sospensione La scuola si adopererà, all'interno delle iniziative di educazione alla salute, per promuovere l'informazione e l'educazione necessarie alla dissuasione dal fumo	Docenti della classe Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Danneggiamenti (anche involontari) agli arredi, ai sussidi didattici e all'edificio (DOVERI ALUNNI, Art. 13)	- Se gli arredi e le pareti verranno sporcate, l'alunno o gli alunni dovranno provvedere alla loro pulizia in orario extrascolastico - Se gli arredi e le pareti vengono danneggiati, l'alunno o gli alunni dovranno risarcire i danni.	Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento
Furto di oggetti ai compagni e alla scuola	- Ammonizione scritta e comunicazione ai genitori - Risarcimento del danno o restituzione del maltolto - Qualora il responsabile non venisse individuato il danno verrà risarcito dall'intera classe	Docente della classe Coordinatore Dirigente scolastico
Offese ai compagni (DOVERI ALUNNI, Art. 1)	A seconda della gravità dell'offesa: - Richiamo verbale del docente - Richiamo scritto con comunicazione del coordinatore del consiglio di classe ai genitori - Richiamo verbale del Dirigente e convocazione dei genitori - **Sospensione dalle lezioni (per offese gravi e/o reiterate, art. 4 comma 7 del DPR 26.06.1998)**	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe e/o coordinatore del consiglio Dirigente Scolastico
Offese al personale docente e non Docente (DOVERI ALUNNI, Art. 1)	A seconda della gravità dell'offesa: - Richiamo verbale del docente - Richiamo scritto con comunicazione del coordinatore del consiglio di classe ai genitori - Richiamo verbale del Dirigente e convocazione dei genitori **- Sospensione dalle lezioni (per offese gravi e/o reiterate, art. 4 comma 7 del DPR 26.06.1998)**	Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico Consiglio di Classe e/o coordinatore del consiglio, Consiglio di istituto
Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei	A seconda della gravità del fatto: - Convocazione immediata dei genitori	Docente che rileva la mancanza

compagni e degli adulti Episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo	**- Esclusione dai viaggi d' istruzione previo parere del Consiglio di classe** **- Sospensione dalle lezioni**	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto.
1. Uso del cellulare 2. Uso del cellulare per foto o filmini in classe, ai compagni, agli insegnanti ed ai collaboratori scolastici	Sequestro del cellulare, nota sul registro e convocazione immediata dei genitori. **Il cellulare sequestrato verrà riconsegnato dal Dirigente scolastico che lo restituirà ai genitori al termine delle attività didattiche nel mese di giugno.** **Sospensione dalle attività scolastiche e denuncia penale.** **È consentito l'uso del cellulare solo per le attività didattiche programmate come da Regolamento BYOD – Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola**	Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
Uso improprio di INTERNET	A seconda della gravità del fatto: - Richiamo del docente - Nota sul registro **- Sospensione dalle attività didattiche**	Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto
Sanzioni alternative: Il nuovo comma 5 dell'articolo 4 ha introdotto che "le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica".	Nel caso in cui si incorra nella sanzione della sospensione dalla lezione è previsto una commutazione della stessa mediante richiesta formale scritta dallo stesso alunno e comprovata dalla famiglia, allo scopo di convertire la sospensione in attività alternative con l'evidente obiettivo di favorirne il recupero. **SI VEDA ALLEGATO N°. 2 BIS**	Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico Consiglio di Classe o/e Consiglio d'Istituto

La nota disciplinare sul registro di classe va scritta solo nei casi di mancanze gravi o di messa a rischio dell'altrui incolumità, in questo caso deve essere convocato immediatamente il Consiglio di classe per gli opportuni provvedimenti.

In seguito all'accumulo di 3 note disciplinari sul registro di classe l'alunno verrà automaticamente sospeso e/o escluso dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione con delibera del Consiglio di Classe.

Allo studente, previo accordo con i genitori, si offre anche la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni in attività in favore della comunità scolastica (lavori socialmente utili).

Tale conversione non può essere applicata agli studenti che mettano a rischio l'incolumità fisica dei compagni o del personale.

ALLEGATO BIS

SANZIONI ALTERNATIVE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE CON/SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA

Art. 4 comma 5 DPR 249/98 e DPR 235/2007

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Pertanto per tutte le sanzioni che prevedono la sospensione con o senza obbligo di frequenza tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da Scuola, è offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative:

a) Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.

b) Attività di manutenzione e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, bagni, mensa scolastica ecc.).

c) Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale.

d) Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo.

e) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto

f) Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.

g) Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali.

h) Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.

Se la sanzione proposta è la sospensione fino a 15 giorni, il Dirigente Scolastico, sentite le ragioni dell'alunno e del proponente notifica l'apertura del procedimento alla sua famiglia e provvede a convocare il Consiglio di Classe il quale, sentito l'alunno, delibera a maggioranza la sanzione disciplinare o la sanzione alternativa.

- Della seduta è redatto il verbale che viene trasmesso al Dirigente Scolastico il quale informa la famiglia e lo studente.

L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.